



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO

"Modifica al trattamento retributivo della dirigenza pubblica"

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

Il decreto delegato oggi all'attenzione dell'aula consiliare, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 "Bilanci di Previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2018 e bilanci pluriennali 2018/2020", si colloca tra gli interventi di contenimento dei costi del personale del Settore Pubblico Allargato e alla revisione della spesa pubblica in termini di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione della funzione dirigenziale.

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 19, comma 8 della Legge 31 luglio 2009 n.108, il decreto è volto a modificare il Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21 con riferimento all'importo ed all'incidenza delle voci che compongono il trattamento economico dirigenziale "nuovo regime" disciplinato dal precitato articolo 19 della Legge n.108/2009, con particolare riferimento al reperimento delle risorse necessarie ad alimentare il budget per la corresponsione della componente retributiva legata al risultato.

Ritengo importante evidenziare che "la retribuzione di risultato è prevista solo qualora siano predeterminati gli obiettivi per la funzione dirigenziale ricoperta e la sua erogazione è condizionata all'esito positivo della valutazione dei risultati, nella misura corrispondente al raggiungimento totale o parziale dei risultati medesimi" (art. 5 Decreto Delegato 6 marzo 2013 n.21) e che la Legge sulla Dirigenza - la n.108 del 2009 - fino all'entrata in vigore delle norme relative alla valutazione dei Dirigenti, prevede che "la retribuzione di risultato può essere erogata a seguito del conseguimento dei risultati previsti dall'atto di incarico o dal Contratto, in base alla valutazione del Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato competente".

Nei fatti la deliberazione di incarico/assegnazione dirigenziali non è stata accompagnata in molti casi né dalla stipula del relativo contratto, né dall'individuazione di obiettivi, né tanto meno dalla previsione del budget per la retribuzione di risultato di cui agli articoli 19 della Legge n.108/2009 e 5 del Decreto Delegato n.21/2013.

Quanto sopra in ragione delle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica relativa alle retribuzioni del personale dirigenziale. L'unica eccezione in tal senso è stata fatta per l'esercizio finanziario 2012 in cui è stata erogata.

Il Governo ritiene di notevole rilevanza "la valutazione dell'azione amministrativo-gestionale della funzione dirigenziale con l'obiettivo di valorizzare e motivare i Dirigenti e, quindi, mirare a stimare il grado di efficacia, efficienza ed economicità dell'operato del Dirigente nella direzione dell'Unità Organizzativa", allo scopo di elaborare strategie di miglioramento dell'azione amministrativa (articolo 22 Legge n.188/2009).

Dal 2017 sono stati introdotti nuovi modelli di contratto tipo per i dirigenti e per i direttori di dipartimento (di cui all'articolo 10 della Legge n. 108/2009 ed all'articolo 20 della Legge n.188/2011) che prevedono obiettivi e risultati da raggiungere. Inoltre in data 6 marzo 2017 con delibera del Congresso di Stato n.8 sono stati fissati gli obiettivi generali per tutta la



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

dirigenza pubblica, ad integrazione degli obiettivi specifici anche se non sempre previsti nei singoli contratti di lavoro già in essere.

Il Governo si è impegnato per l'anno 2018 a:

- reperire le risorse necessarie per corrispondere la componente retributiva legata al risultato;
- definire le norme per garantire la valutazione amministrativo-gestionale in termini di appropriatezza e di qualità delle prestazioni secondo i principi di cui all'articolo 22 della Legge n.108/2009;
- definire autonomi poteri di spesa in capo al dirigente rivedendo le norme di contabilità e bilancio.

L'articolo 2 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 si applicano esclusivamente alle posizioni dirigenziali le cui nomine ed assegnazioni sono successive all'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2017 n.147, e per l'intera durata dei contratti sottoscritti negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020.

L'intervento previsto all'articolo 3 contrae la retribuzione di posizione al fine di reperire le risorse necessarie che compongono il budget complessivo dal quale attingere le singole retribuzioni legata al risultato.

L'articolo 4 stabilisce che il succitato budget annuale non può superare l'importo massimo corrispondente al 25% del complessivo monte annuo della retribuzione di posizione.

L'articolo 5 prevede per tutti i dirigenti/direttori del Settore Pubblico Allargato la struttura retributiva prevista dall'articolo 19 della Legge n.108/2009, ovvero che il trattamento economico sarà costituito, per tutte le posizioni dirigenziali di nuova nomina, dalla retribuzione di base, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato ed indica che la componente legata al risultato non potrà essere inferiore al 30% dell'intero trattamento retributivo.

L'articolo 6 conferma che il Congresso di Stato è tenuto a stabilire gli obiettivi da conseguire da parte dei dirigenti rientranti nel "vecchio regime" disciplinato dalla Legge 23 ottobre 1990 n. 118, ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, ovvero dell'applicazione della valutazione degli obiettivi medesimi e della eventuale sospensione dell'indennità dirigenziale.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni

Guerrino Zanotti



San Marino 30 aprile 2018/1717 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882425
F +378 (0549) 885080